CIRCOLARI E LEGGI RIGUARDANTI IL REGNO D'ITALIA
da STORIA POSTALE E FILATELIA di A.A. PIGA

GAZZETTA UFF. DEL REGNO D'ITALIA N.235 del 6-10-1942
DSCIPLINA DEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE IN TEMPO DI GUERRA.

Art.1 - E` vietato agli utenti dei servizi postali o di telecomunicazioni:
1) - l'uso dei cifrari o vero di frasari convenzionali.
2) - l'uso di lingue straniere diverse da quelle determinate dall'autorita` preposta alla censura.
Il Ministro per l'interno, sentita l'autorita` militare competente, puo` concedere autorizzazioni in deroga alla disposizione del n.1 del comma precedente.

Art.2 - E` vietato agli utenti dei servizi postali:
1) - l'uso di scritture dissimulate con inchiostri simpatici o di altre scritture invisibili.
2) - l'uso di carta quadrettata e commerciale o di buste con fodera interna.
3) - l'invio di corrispondenza contenente francobolli, marche o contrassegni analoghi, di qualsiasi genere, isolati o in collezione, nuovi o usati.
4) - l'invio di corrispondenza, ancorche` fermo posta, senza l'indicazione nominativa del destinatario.
5) - l'invio di corrispondenza senza l'indicazione nominativa del mittente e del suo recapito.
I divieti indicati nei n. **1** e **2** si estendono a qualsiasi corrispondenza trasmessa con mezzo diverso dal servizio postale.
La disposizione del n. **4** del primo comma non si applica alla corrispondenza diretta presso casellari tenuti da persone a cio` autorizzate con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita l'autorita` militare.

Art.3 - L'impostazione della corrispondenza diretta all'estero e` fatta mediante presentazione di essa agli uffici postali che provvedono direttamente all'affrancatura, previo versamento da parte del mittente del relativo importo.
Il mittente, all'atto della presentazione della corrispondenza, deve esibire un documento di riconoscimento personale.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente alla corrispondenza diretta in Albania, ne` **a quella diretta a prigionieri di guerra italiani.**

Art.4 - E` vietato includere nella corrispondenza diretta all'estero fotografie panoramiche o di localita` ed opere di interesse militare o industriale; fotografie incollate su cartoncino; ritagli di giornali; sigarette; carta moneta; carta da musica in bianco o scritta.
E` vietato altresi` l'invio all'estero di bilanci, rendiconti e dati statistici di societa` o di enti, eccettuati quelli delle imprese di assicurazione, purche` non contengano dati relativi alla situazione bellica.

Art.5 - Non e` ammesso l'invio di stampe all'estero, salvo che si tratti di stampe spedite da amministrazioni statali ovvero da case editrici ad abbonati o rivenditori all'estero.
Le stampe di cui e` consentito l'invio all'estero devono essere chiuse in involucri che coprano completamente i bordi laterali.
Per le stampe periodiche, e` ammessa da parte degli editori o librai soltanto la spedizione delle speciali edizioni per l'estero, con apposita indicazione sull'involucro.
Dette edizioni devono essere purgate della piccola pubblicita` e non devono contenere fotografie panoramiche o di opere di interesse militare o industriale, carte topografiche e simili del territorio

dello Stato ovvero di quello occupato o presidiato dalle Forze armate italiane.

Art.6 - Le disposizioni degli articoli **2,3,4** e **5** si applicano anche per la corrispondenza diretta a Campione d'Italia.

Art.7 - La corrispondenza trasmessa in violazione delle disposizioni precedenti, non ha corso, ferma l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.
Non ha corso altresi` la corrispondenza proveniente dall'estero, che non sia conforme alle prescrizioni contenute nei n.**1,2,3** e **4** dell'**art.2** o che contenga fotografie incollate su cartoncino, ritagli di giornali, sigarette, carta da musica in bianco o scritta.

Art.8 - Il presente decreto si applica anche nei territori dell'Africa Italiana e dei Possedimenti; sostituita, relativamente a tali territori, la competenza attribuita a sensi degli articoli **1** e **2** del presente decreto al Ministro per l'interno quella rispettivamente dei Ministri per l'Africa Italiana e per gli affari esteri.

Art.9 - Il presente decreto sara` comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma addi` 28 agosto 1942.

FOGLIO D'ORDINI N.57-58 DEL 12-14 MAGGIO 1942
CORRISPONDENZE DEI COMUNI ACCETTATE IN ESENZIONE DI TASSA

Risulta che alcuni uffici postali accettano dai Comuni corrispondenze senza francature recanti, oltre il bollo ovale, una stampigliatura con la seguente leggenda:
"Franchigia postale - Servizio razionamento consumi - Autorizzazione Postagen 4-1 n.897959-EF-899696 del 30 marzo 1940 - XVIII".
Si avverte che questa Direzione generale non ha mai concesso un'autorizzazione del genere e pertanto la applicazione della stampigliatura predetta deve ritenersi abusiva.
Si rammenta che il carteggio dei Podesta` in nessun caso puo` avere corso in esenzione tassa, qualunque ne sia la natura e chiunque ne sia il destinatario. Il carteggio stesso, ai sensi dell'art. 53 della legge P.T. ha corso soltanto col pagamento della meta` delle tasse normali. E poiche` l'affrancatura di esso e` obbligatoria, le corrispondenze che non siano regolarmente francate non possono avere corso e debbono essere restituite ai Comuni mittenti.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.18 del 16 SETTEMBRE 1942
§429 - USO DI MACCHINE AFFRANCATRICI

Con riferimento all'articolo 35 del Foglio d'Ordini 28 aprile 1942-XX, n. 51, informasi che le indagini esperite dalla P.S. per addivenire al recupero della macchina affrancatrice *Parva Sima n. 5235* della Ditta Porrini Francesco di Milano, hanno avuto esito negativo e che, dato il tempo trascorso, la macchina in parola può considerarsi distrutta.
In conseguenza di ciò, si depenni dall'elenco degli utenti di M. A. pubblicato col 1° Supplemento straordinario a Poste e Telecomunicazioni – fascicolo 2, febbraio 1942-XX – il nome dell'utente predetto, tenendo sempre presente quanto fu disposto col citato articolo di Foglio d'Ordini.
(Foglio d'Ordini n. 97 del 13 agosto 1942-XX).

§435 - CORRISPONDENZE AVENTI CORSO PER L'INTERNO DEL REGNO DA RISPEDIRE ALL'ESTERO

A seguito della circolare n. 588329 – IPS del 21 marzo c. a. e successive disposizioni, comunicasi che le corrispondenze aventi corso nell'interno del Regno, delle quali viene chiesta la rispedizione all'estero, devono essere dal rispeditore presentate agli sportelli per la di lui identificazione, secondo le modalità previste dalla circolare sopraindicata e successive disposizioni.

(Foglio d'Ordini n. 97 del 13 agosto 1942-XX)

§436 - CORRISPONDENZE DIRETTE ALL'ESTERO

Si invitino i dipendenti uffici ad applicare con la massima diligenza le norme contenute nella circolare pari numero del 7 agosto p. p. in base alle quali, essendo stata sospesa con effetto immediato la procedura fin qui seguita per le corrispondenze da e per l'estero ai fini del controllo valutario, tutte le corrispondenze dirette all'estero, ordinarie, raccomandate ed assicurate, da chiunque spedite, devono essere in avvenire presentate chiuse agli sportelli, al solo scopo della certificazione dell'identità personale degli speditori, ai sensi della circolare n. 588329/IPS del 21 marzo corrente anno.
Con l'occasione si rammenta che gli uffici, in conseguenza delle suindicate disposizioni, dovranno astenersi dal compilate e dal trasmettere in avvenire allo scrivente, per il tramite delle proprie Direzioni P.T., gli elenchi mensili delle corrispondenze da e per l'estero sottoposte a verifica ai fini del controllo valutario. Dovranno astenersi, altresì, come è stato precisato nella predetta circolare, dal procedere al fermo ed alla ricognizione delle corrispondenze in arrivo ed in partenza anche se sospette di contenere valuta di vietata importazione o di vietata esportazione.

(Foglio d'Ordini n. 98-99 del 15-18 agosto 1942-XX)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.21 del 1 NOVEMBRE 1942

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1942-XX – **Istituzione, con effetto dal 1° luglio 1942-XX, degli Uffici principali P.T. di 2a classe di Barletta, Lanciano, Empoli, Prato, Spoleto, Faenza ed Ivrea.**

Omissis Decreta:

Art. 1.Le ricevitorie principali postali e telegrafiche di Barletta (Bari), Lanciano (Chieti), Prato (Firenze), Empoli (Firenze), Spoleto (Perugia), Faenza (Ravenna) e Ivrea (Torino) cessano di funzionare col giorno 30 giugno 1942-XX.
Art. 2.Con effetto dal 1° luglio 1942-XX, in ciascuna delle località indicate all'articolo precedente è istituito un Ufficio principale postale e telegrafico di 2a classe.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1942-XX

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1942-XX – Registro n. 24 Uff. risc. Poste foglio n. 205 - Ristuccia

§514 - CONTROLLO CORRISPONDENZE FRANCATE A MACCHINA
(Estratto della lettera 26 settembre 1942-XX, del Servizio IV)

Risulta che nonostante le precise disposizioni emanate con le Ministeriali pari numero del 17 settembre e 28 novembre 1941, moltissimi uffici, comprese le ricevitorie, continuano ad accettare le corrispondenze francate a macchina senza eseguire i controlli prescritti ai capi VII, VIII e IX del fascicolo relativo alle disposizioni concernenti l'uso delle macchine affrancatrici.
In conseguenza di ciò, assai spesso l'importo delle affrancature applicate sulle corrispondenze di che trattasi, non corrisponde a quello dovuto.
Poiché tali gravi irregolarità potrebbero condurre ad abusi e frodi a danno dell'Amministrazione, si

richiama sul fatto l'attenzione dei dipendenti Uffici e si esortano i medesimi ad evitare il ripetersi degli inconvenienti lamentati, avvertendo che a carico degli eventuali manchevoli saranno prese severe misure disciplinari.

§515 - FRANCATURA ED INVIO PARTECIPAZIONI

Servizio IV – Div. 1°. – Prot. N. 608542-ST. Riferimento paragr. 189, 209 e 234 "Poste e Telecomunicazioni" corrente anno, confermasi che, in conseguenza sospensione invio partecipazioni, queste possono avere corso con trattamento lettere o manoscritti. Chiariscesi al riguardo che invii del genere, effettuati in busta aperta, debbono essere tolti di corso, e restituiti possibilmente ai mittenti, quando non siano francati o rechino una francatura inferiore a quella di una lettera di porto semplice. Quando la francatura operata non sia inferiore a quella di una lettera di porto semplice e l'invio sia passibile di tassa superiore in rapporto al suo peso, esso deve avere corso tassandolo come manoscritto insufficientemente francato. E' superfluo avvertire che invii di cui trattasi effettati in busta chiusa, e per tal fatto incontrollabili, vanno sottoposti sempre a trattamento delle lettere, qualunque sia la francatura applicata o non francati affatto, sottoponendoli, se del caso, alla tassazione normale.
(Foglio d'Ordini n. 120 del 6 ottobre 1942-XX)

§518 - BOLLATURA CORRISPONDENZE IN ARRIVO

Servizio IV – Div. 1a. – N. 607802.C.L. Date le attuali difficoltà del traffico postale, e fatta solo eccezione per le lettere ed i pieghi di manoscritti, si autorizzano gli uffici, in via temporanea, a non bollare le corrispondenze in arrivo (cartoline con o senza corrispondenza, dello Stato o dell'industria privata, stampe, campioni, ecc.).
(Foglio d'Ordini n. 114 del 22 settembre 1942-XX)

§519 - DIVIETO DI FORNIRE INFORMAZIONI SCRITTE O VERBALI SU CORRISPONDENZE ALTRUI E MODALITA' PER RITIRARE LA PROPRIA CORRISPONDENZA FERMO POSTA.

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a – N. 608582/CR. Richiamansi dipendenti uffici scrupolosa osservanza articoli 11 e 12 Legge postale e 228 Regolamento generale, parte prima, che, fra l'altro, vietano tassativamente fornire informazioni scritte o verbali su corrispondenze altrui. Più specificatamente chiariscesi che richiedenti corrispondenze fermo posta debbono essere invitati comprovare loro identità personale prima ancora che si possa loro dichiarare esistere, o meno, corrispondenza al loro indirizzo. Si fa presente importanza norme predette, la cui inosservanza può rendere applicabili nei confronti dei responsabili le sanzioni previste dagli articoli 326, 622 e 623 del Codice penale. (Foglio d'Ordini n. 119 del 3 ottobre 1942-XX)

§521 - DIVIETO DI INOLTRO STASMPE PROPAGANDISTICHE

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a. – N. 627689/186943. Ad integrazione dell'art. 33 del Foglio d'Ordini n. 28 del 5 marzo c. a. comunicasi, che salvo speciale autorizzazione concessa dalle competenti Autorità, non è più consentito l'inoltro di stampe propagandistiche tanto se dirette all'interno del Regno che all'estero, sia spedite in abbonamento che regolarmente francate. I pieghi eventualmente giacenti, o comunque, rinvenuti nelle buche dovranno essere restituiti all'origine.
(Foglio d'Ordine n. 119 del 3 ottobre 1942-XX)

§526 - CORRISPONDENZA DIRETTA ALL'ESTERO

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a. N. 588329/648313/1-PS. – Gli Ufficiali del Regio Esercito, i quali non ritengano di presentare ai Comandi dei Corpi dai quali dipendono la propria corrispondenza diretta all'estero – come prescrivono le disposizioni di cui all'Art. 37 del Foglio d'Ordini n. 59-60 del 16-19 maggio c. a. ed all'art. 34 del Foglio d'Ordini n. 94 del 6 agosto u. s. – potranno seguire la procedura che seguono i civili, indicata nella circolare n. 588329-1 P.S. del 21 marzo c. a. e successive modificazioni.
Essi potranno, cioè, presentare tale corrispondenza agli sportelli degli uffici postali, dando il proprio recapito civile ed esibendo un documento di riconoscimento per la loro identificazione.
(Foglio d'Ordini n. 118 del 1° ottobre 1942-XX)

§527 - IDENTIFICAZIONE DEI MITTENTI DELLE CORRISPONDENZE DIRETTE ALL'ESTERO

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a. – N. 648244/588329/1PS. – Ai fini dell'identificazione dei mittenti delle corrispondenze dirette all'estero spedite da località dell'ex Jugoslavia annesse all'Italia, possono essere ritenuti validi anche i documenti rilasciati dall'ex regime jugoslavo, purchè siano vidimati dalle Autorità italiane.
Sono ritenuti validi altresì, ai fini dell'identificazione predetta, anche le carte di frontiera, i lasciapassare e i documenti di legittimazione rilasciati dalle autorità politiche italiane.
(Foglio d'Ordini n. 118 del 1° ottobre 1942-XX)

§528 - CORRISPONDENZE DIRETTE NELL'INTERNO DEL REGNO A PERSONE TRASFERITESI ALL'ESTERO

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a. – N. 647886/1PS/588329. – Confermando quanto è stato disposto con l'articolo 27 del Foglio d'Ordini 13 agosto 1942-XX, n. 97, si precisa quanto segue:
1) Le corrispondenze dirette all'interno del Regno a persone irreperibili perché trasferitesi all'estero debbono essere restituite ai mittenti.
2) Le corrispondenze dirette nell'interno del Regno a persone trasferitesi all'estero, le quali abbiano dato incarico ai loro parenti o conoscenti di rispedirle al nuovo indirizzo estero, debbono essere presentate agli sportelli degli uffici postali dal rispeditore per la di lui identificazione.
3) Le corrispondenze dirette nell'interno del Regno a persone trasferitesi all'estero, le quali chiedano direttamente all'ufficio postale di rispedirle al nuovo indirizzo estero, debbono essere restituite ai mittenti i quali possono rispedirle previa la propria identificazione ai sensi della circolare n. 588329/1PS del 21 marzo c. a.
4) Nulla è innovato per quanto riguarda le corrispondenze dall'estero dirette a persone che nel frattempo si sono trasferite nel Regno, per le quali vigono le disposizioni di cui all'art. 52, paragrafo 1 della Convenzione Postale Universale di Buenos Aires.
(Foglio d'Ordini n. 115 del 24 settembre 1942-XX)

§529 - INVIO ALL'ESTERO DELLE RIVISTA "L'INDUSTRIA MECCANICA"

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a. – N. 628344-186943-IX. – La rivista "L'Industria Meccanica" edita a cura della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici. Piazza Diaz 2, Milano, non può essere inviata all'estero, eccezion fatta delle copie dirette ad uffici ed Enti italiani residenti in Paesi stranieri. I pieghi indebitamente accettati dovranno essere restituiti all'origine.
(Foglio d'Ordini n. 121 dell' 8 ottobre 1942-XX)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.24 del 16 DICEMBRE 1942
§581 - LIMITAZIONI NEL SERVIZIO DELLE CORRISPONDENZE PER L'INTERNO DEL REGNO

Servizio IV – Div. I – Sez. I. N. 602890-S. T. – "Risulta che hanno tuttora corso stampe vietata produzione di cui lettera d) articolo due decreto interministeriale 9 febbraio c. a. Richiamansi uffici dipendenti osservanza disposizioni impartite lettera d) articolo 21 Foglio d'Ordini n. 45 del 14 aprile ultimo (riprodotto al § 209 della presente Rivista) avvertendo che stampe del genere anche se francate a tariffa intera debbono essere tolte di corso e restituite possibilmente mittenti. Chiariscesi inoltre che divieto di cui articolo 20 Foglio d'Ordini 119 tre corrente (riprodotto al § 521 della presente Rivista) non riguarda stampe propagandistiche periodiche spedite sistema abbonamento. (Foglio d'Ordini n. 135 del 10 novembre 1942-XXI)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.1 del 1 GENNAIO 1943
§ 5 - CORRISPONDENZE UFFICIALI ALL'INDIRIZZO DI PRIVATI DA CONSEGNARE IN ESENZIONE

Servizio IV – Div. I – Sez. I – N. 169026-PV. – Richiamansi dipendenti uffici osservanza disposizioni contenute art. 17 Foglio d'Ordini 14 marzo 1942-XX, numero 32 (1), avvertendoli che corrispondenze ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite dall'Amministrazione all'indirizzo di privati e sulle quali non sia stata apposta l'indicazione di "Tassa a carico del destinatario" non devono essere sottoposte al trattamento previsto dall'art. 52 della Legge postale, ma essere consegnate in esenzione da qualsiasi tassa, dovendosi presumere, in mancanza dell'indicazione predetta, che le corrispondenze del genere contengano comunicazioni di servizio.
(Foglio d'Ordini n. 143 del 28 novembre 1942-XXI) (1) Vedi § 140 della presente Rivista.

§ 7 - AFFRANCATURA STAMPATI PER RICHIESTA DI DATI STATISTICI

Servizio IV – Div. I – Sez. I – N. 609957 S.T. – I circoli dell'Ispettorato Corporativo spediscono periodicamente alle imprese industriali esistenti nella loro circoscrizione stampati per richiesta di dati statistici sui quali, a mano, a macchina o a mezzo timbro, vengono apposte aggiunte non consentite dall'art. 72 del Regolamento – Titolo Preliminare e Parte I. Gli stampati di cui trattasi non possono aver corso con la tariffa delle stampe (L. 0,10 ogni 50 grammi) ma debbono essere affrancate come lettere, in quanto le aggiunte di cui trattasi fanno assumere ad essi il carattere di corrispondenza epistolare.
(Foglio d'Ordini n. 145 del 3 dicembre 1942-XXI)

§10 - TRATTAMENTO STAMPE A CARATTERE PROPAGANDISTICO, RELIGIOSO, MORALE ED EDUCATIVO

Servizio IV – Div. I – Sez. I – N. 608953-ST. – Nel confermare divieto accettazione stampe di cui alla lettera d) dell'art. 2 del decreto interministeriale del 9 febbraio 1942-XX, relativo alla produzione ed al consumo della carta, significasi che il Ministero delle corporazioni ha ritenuto che la norma di carattere restrittivo contenuta nel precitato articolo non possa riguardare, in ogni caso, le immagini sacre, i ricordini, i calendari ed altri stampati a carattere propagandistico religioso, morale, educativo, non contenenti accenno alcuno alla raccolta di fondi. Sono invece, da comprendersi nel divieto predetto gli stampati che, pure essendo a carattere religioso, morale,

educativo, contengano una palese e concreta richiesta di fondi.
Gli interessati, comunque, dovranno chiedere, per ogni genere di stampe non periodiche, preventivamente, il nulla osta del Ministero delle corporazioni, che, esaminata la richiesta, concederà, se del caso, l'autorizzazione a diffondere dette stampe.
Le autorizzazioni saranno dal prefato Ministero notificate direttamente ai Consigli provinciali delle Corporazioni e, per notizia, a quella Direzione generale che, dal canto suo, darà di volta in volta, le disposizioni alle competenti Direzioni provinciali.
Su dette stampe sarà apposta una leggenda del seguente tenore: "Diffusione autorizzata – Postgen IV-I, n…….dal……al…..".
Gli interessati, pertanto, tramite le competenti Direzioni provinciali, dovranno far pervenire alla Divisione I del Servizio IV di questa Direzione generale, le domande corredate da alcuni esemplari delle stampe di autorizzata diffusione, perché ne sia consentita l'impostazione e determinata la misura di tariffa, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella intera delle stampe.
(Foglio d'Ordini n. 128 del 21 novembre 1942-XXI)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.5 del 1 MARZO 1943
§ 77 - DIVIETO DI BOLLARE IN TRANSITO CORRISPONDENZE DIRETTE ALL'ESTERO RECANTI TIMBRI IMPOSTAZIONE UFFICI POSTA MILITARE

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a – N. 588329-IPS – Si riporta qui di seguito il testo della circolare telegrafica n. 488180 del 19 gennaio 1943-XXI :
" 4/1 – Disponesi effetto immediato che venga omesso timbro postale di transito a tergo corrispondenze dirette estero recanti timbro impostazione di Uffici Posta Militare".
(Foglio d'Ordini n. 14 del 2 febbraio 1943-XXI) § 79 - NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a – N. 606409-R.I. – Nel servizio di notificazione degli atti giudiziari, l'assenza, anche temporanea, del destinatario e delle persone alle quali può farsi la consegna del piego, è da considerarsi quale irreperibilità e quindi il piego stesso dev'essere restituito subito al mittente. In tal caso la dichiarazione di non effettuato recapito dev'essere fatta nei seguenti termini: Al mittente per assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate a ricevere il plico.
(Foglio d'Ordini n. 13 del 30 gennaio 1943-XXI)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.6 del 16 MARZO 1943
§ 96 - TRATTAMENTO CORRISPONDENZE INTERNE ED ESTERE CONTENENTI VALUTA E FRANCOBOLLI

Servizio IV – Dv. 1a – Sez. 1a. – N. 901928-DF. – A complemento delle disposizioni impartite col telegramma circolare 758180 del 28 novembre u. s., col quale è stato disciplinato il trattamento delle corrispondenze interne ed estere contenenti valuta e francobolli, restituite dalla censura perché spedite in violazione del noto decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo si precisa che, per le corrispondenze ordinarie della specie prive della indicazione del mittente, dovrà essere applicata la seguente procedura:
Gli organi di censura restituiranno le lettere di cui trattasi già revisionate, aperte e accompagnate da apposito verbale. Tali lettere chiuse in contraddittorio, saranno tenute a disposizione dei mittenti col trattamento delle corrispondenze assicurate inusitate se il contenuto è superiore a lire cinque; le altre, contenenti valori inferiori a lire cinque, opportunamente custodite, saranno tenute giacenti, egualmente, per il prescritto periodo.

Per le corrispondenze da e per i prigionieri di guerra, vigono, come è noto le norme speciali di cui alle circolari 451200-Gme-700-1 del 1° gennaio 1943-XXI e successive modificazioni.
(Foglio d'Ordini n. 22 del 20 febbraio 1943-XXI)

§ 97 - CORRISPONDENZE PER L'ESTERO IMPOSTATE COL SISTEMA DELLE MACCHINE AFFRANCATRICI

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a. – N. 588329-1010598/PS. – Pervengono agli uffici postali di posta estera parecchie corrispondenze dirette all'estero, impostate col sistema delle macchine affrancatrici, affrancate in base alla tariffa delle corrispondenze per l'interno. Richiamasi su ciò, l'attenzione di tutti gli uffici, invitandoli ad esercitare un rigoroso controllo sulla francatura di siffatte corrispondenze. Gli uffici di transito dovranno compilare a carico degli uffici d'impostazione appositi verbali da inoltrarsi alle Direzioni competenti le quali dovranno adottare severi provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 24 del Foglio d'Ordini n. 5 del 12 gennaio 1943.
(Fogli d'Ordini n. 21 del 18 febbraio 1943-XXI)

GAZZETTA UFF. DEL REGNO D'ITALIA N.75 del 1-4-1943
CONTROLLO DEL TRASPORTO DI CORRISPONDENZA EPISTOLARE ATTRAVERSO LA LINEA DI ARMISTIZIO.

Art.1 - Nel territorio francese occupato dalle Forze armate italiane il trasporto di corrispondenza epistolare attraverso la linea di armistizio puo` essere effettuato soltanto a cura dell'Amministrazione postale.
La disposizione del comma precedente non si applica al trasporto e al recapito di corrispondenza epistolare di Amministrazioni dello stato italiano effettuato a mezzo di speciali incaricati.
Restano ferme le disposizioni concernenti il trasporto e il recapito della corrispondenza delle Missioni diplomatiche.
Art.2 - Fuori dei casi preveduti dall'art.5 del R.decreto-legge 5 settembre 1942, n.1379, chiunque invia, trasporta e recapita corrispondenza epistolare in contravvenzione all'art. **1** e` punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Art.3 - La cognizione del reato preveduto dall'articolo precedente appartiene ai Tribunali militari di guerra italiani.
Art.4 - Il presente bando e` pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale ed e` inoltre affisso negli albi comunali dei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane.
Da Quartier generale delle Forze armate addi` 25 marzo 1943

FOGLIO D'ORDINI N.41 del 6 APRILE 1943 (riportato sul Bollettino n.9 delle PP.TT. del 1-5-43)
TARIFFA INTERNA ITALIANA PER CORRISPONDENZE DIRETTE IN FRANCIA, IMPOSTATE A MENTONE, FONTANO, MONGINEVRO E SEEZ.

Si riporta qui di seguito il testo della circolare telegrafica n. 653180 del 27 marzo 1942 - "**Date speciali condizioni zona francese occupata dall'Italia viene applicata decorrenza 1 aprile prossimo tariffa interna italiana per corrispondenze dirette in Francia impostate uffici Mentone, Fontano, Monginevro et Seez. Pregasi informare tempestivamente pubblico con avviso altri uffici".**

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.9 del 1 MAGGIO 1943
§161 - TARIFFA INTERNA ITALIANA PER CORRISPONDENZE DIRETTE IN FRANCIA,

IMPOSTATE A MENTONE, FONTANO, MONGINEVRO E SEEZ

Servizio IV- Div. 1a – Sez. 2a – N. 925585-IPS-FR. – Si porta qui di seguito il testo della circolare telegrafica n. 653180 del 27 marzo 1943-XXI "4/1 Date speciali condizioni zona francese occupata dall'Italia, viene applicata decorrenza 1° aprile prossimo tariffa interna italiana per corrispondenze dirette Francia impostate uffici Mentone, Fontano, Monginevro et Sèez punto Pregasi informare tempestivamente pubblico con avviso altri uffici"
(Foglio d'Ordini n. 41 del 6 aprile 1943-XXI)

§162 - STAMPE PRESENTATE PER LA SPEDIZIONE DAI CONSIGLI PROVINICIALI DELLE COPRPORAZIONI

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a – N. 974761-CR. – Le stampe presentate per la spedizione dai Consigli Provinciali delle Corporazioni sono escluse dai divieti di cui alle circolari n. 608953-ST del 26 febbraio e del 6 marzo u. s. (Foglio d'Ordini n. 40 del 3 aprile 1943-XXI)

§164 - LETTERE DIRETTE ALL'ESTERO PRESENTATE APERTE AGLI UFFICI POSTALI DI ACCETTAZIONE

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a – N. 995908-588329-IPS – E' stato rilevato che sovente pervengono agli uffici Censura Posta Estera lettere dirette all'estero, le quali risultano presentate aperte agli uffici postali di accettazione, perché il lembo di chiusura copre gli estremi di identificazione del mittente ed il bollo apposto dall'ufficio accettante mentre la circolare n. 588329-IPS del 21 marzo 1942 prescrive che tali lettere debbano essere presentate chiuse agli sportelli d' accettazione.
Richiamansi pertanto tutti gli uffici all'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella circolare suddetta adottando provvedimenti punitivi a carico degli inadempienti.
(Foglio d'Ordini n. 41 del 6 aprile 1943-XXI)

§165 - RECAPITO CON MEZZI PROPRI DELLE PROPRIE CORRISPONDENZE

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a – N. 974840-RA 55-278 – Rammentasi che la Cassa nazionale malattie per gli addetti al Commercio con sede in Roma e le sue dipendenze sono autorizzate fin dall'anno 1930-IX a far recapitare con mezzi propri, entro i confini dei comuni in cui hanno sede le proprie corrispondenze.
(Foglio d'Ordini n. 3 del 1° aprile 1943-XXI)

§ 167 - PACCHI PER MILITARI CON L'INDICAZIONE DELLA LOCALITA' DI DESTINAZIONE

Servizio IV – Div. 2a – Sez. 1a – N. 1025884-100 – Pacchi per militari con l'indicazione in chiaro della località di destinazione (Mentone, per esempio), non vengono accettati da molti uffici perchè presentati senza il bollettino speciale rilasciato dal Comando cui il militare appartiene. Rammentasi che detti bollettini sono prescritti solamente per i pacchi da appoggiarsi ad uffici di Posta Militare e che pertanto tutti gli altri invii per militari debbono essere trattati come se fossero diretti a destinatari non militari.
(Foglio d'Ordini n. 39 del 1° aprile 1943-XXI)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.11 del 1 GIUGNO 1943

ESTRATTI DA LEGGI E DA REGI DECRETI Legge 14 aprile 1943 n.337 –Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1942-XXI)

PROVINCIA DI PARMA:
I comuni di SAN LAZZARO PARMENSE, VIGATTO, SAN PANCRAZIO PARMENSE, GOLESE E CORTILE SAN MARTINO sono aggregati a quello di PARMA.

§204 - ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a N. 975874-EF.10. – Alle Stazioni amplificatrici dipendenti dall'Azienda Telefonica di Stato, aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali, di cui all'elenco pubblicato a pag. 20 del 3° supplemento al Fascicolo n. 1 della Rassegna P.T. del 1939, si aggiungano quelle di Ala, Mezzaselva e Verona.
(Foglio d'Ordini n. 51 del 29 aprile 1943-XXI)

§206 - SPEDIZIONE STAMPE

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a – N. 975877- ST. – Consorzio provinciale Friulano Conduttori Stazioni Taurine Udine è autorizzato a spedire stampe con la tariffa ad esso spettante, in deroga alle remore di cui alle circolari n. 608953-S.T. del 27 febbraio e del 6 marzo 1943. Gli invii recheranno seguente leggenda: " Spedizione autorizzata – Postgen. IV.I n. 975877-ST aprile 1943-XXI".
(Foglio d'Ordini n. 51 del 29 aprile 1943-XXI)

§207 - CORRISPONDENZE IN CORSO PARTICOLARE

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a – N. 605368-C.R. – Si avverte che le disposizioni contenute negli articoli 1090 e 1091 dell'Istruzione Corrispondenze circa le corrispondenze in corso particolare (art. 37 lettera b della legge p.t.) sono tuttora in vigore, con le restrizioni imposte dal R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX. N. 1379, riprodotto a pag. 3 della rivista Poste e Telecomunicazioni del 1° gennaio corrente anno.
A norma dell'art. 5 del citato R. decreto-legge il trasporto ed il recapito "in corso particolare" sono vietati per le corrispondenze epistolari dirette o provenienti dall'estero, da basi navali o da altre zone, alle quali, ai sensi di speciali disposizioni emanate per ragioni inerenti allo stato di guerra, non si possa accedere senza l'autorizzazione della competente autorità (es. la Sicilia). In tali casi gli uffici postali debbono rifiutarsi di obliterare i francobolli applicati sulla corrispondenze esibite con richiesta di trasporto o recapito "in corso particolare" spiegandone le ragioni. All'infuori di tali casi e nelle località dove è consentito il "corso particolare" delle corrispondenze epistolari, gli uffici debbono prestarsi a richiesta del genere. Però, qualora rilevino un largo uso di tale sistema da parte di uno stesso mittente ne debbono riferire alla propria Direzione, la quale ne informerà la Commissione Provinciale di Censura in sede. (Foglio d'Ordini n. 51 del 29 aprile 1943-XXI)

<u>POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.15 del 1 AGOSTO 1943</u>
DECRETO MINISTERIALE 18-4-1943 N.7932

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PRINCIPALE P.T. DI 1a CLASSE DI "ROMA BORGHI"

Omissis Decreta:

Art. 1 - Con effetto dal 22 marzo 1943, è istituito in Roma un nuovo ufficio principale postale e

telegrafico di prima classe, che assume la denominazione di “Roma Borghi”.
Art. 2 - Alla dipendenza dell’ufficio suddetto è istituita una speciale Sezione contabile, che incomincia a funzionare dal 22 marzo 1943.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma li 18 aprile 1943. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1943
Registro n. 12 Uff. risc. Poste, foglio n. 66 - Ristuccia

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.16 del 16 AGOSTO 1943
DECRETO MINSTERIALE 30-11-42 N.4917

TRASFORMAZIONE IN UFFICIO PRINCIPALE POSTALE-TELEGRAFICO DI 2a CLASSE DELLA RICEVITORIA DI ADRIA (ROVIGO)
Omissis Decreta:

Art. 1 - La ricevitoria postale-telegrafica di Adria (Rovigo) cessa di funzionare con tutto il 30 novembre 1942.
Art. 2 - Con effetto dal 1° dicembre 1942 è istituito ad Adria un ufficio principale postale-telegrafico di 2a classe. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 30 novembre 1942
Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1943 Registro n. 13 Uff. risc. Poste foglio n. 10 - Ristuccia

ESTRATTI DA LEGGI E DA REGI DECRETI

R.Decreto 30 novembre 42, n.1883, Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 1943

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI - PROVINCIA DI NOVARA

Il Comune di MASSINO, in provincia di Novara, è autorizzato a modificare la propria denominazione in “MASSINO VISCONTI”.

DIREZIONE PROV. P.T. DI FORLI`- CIRCOLARE N.80 del 17-9-1943

Circolari in busta aperta spedite da Sedi Provinciali Opera Nazionale Dopolavoro debbono avere tuttora corso con affrancature centesimi 10.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N. 19-20 del 1 - 16 OTTOBRE 1943
§364 - ACCETTAZIONE RACCOMANDATE ED ASSICURATE

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a – N. 973802-R. – Riferimento precedenti disposizioni, mentre si conferma divieto di spedizione assicurate da e per Sicilia (zona non occupata) e Sardegna, avvertesi che servizio raccomandate è tuttora in vigore per tutte località del Regno, comprese isole nonché Puglie, Calabrie e Campania.
Pertanto uffici non devono rifiutarsi accettare raccomandate dirette nelle località predette né uffici transito o destinazione debbono respingere all’origine, come di fatto è avvenuto, pieghi del genere senza specificare motivo mancato avviamento o recapito. Direzioni adottino adeguati provvedimenti punitivi a carico manchevoli. (Foglio d’Ordini n. 95 del 10 agosto 1943)

§366 - STAMPE NON PERIODICHE - ECCEZIONI AI DIVIETI

Servizio IV – Div. 1a – Sez. 1a – N. 977202-ST. – Le stampe spedite dall'"Opera Nazionale del Mezzogiorno d'Italia" sono escluse per il periodo di un solo mese dai divieti di cui alle circolari n. 608953-ST del 26 febbraio e del 6 marzo 1943. Le stampe stesse, al disopra dell'indirizzo, dovranno recare la seguente leggenda: "Diffusione autorizzata – Postgen IV-I n. 977202-ST 20 settembre – 20 ottobre 1943".

(Foglio d'Ordini n. 96 del 12 agodsto 1943)

§ 370 - PACCHI CONTENETI GENERI ALIMENTARI TESSERATI

Servizi IV – Div. 2a – Sez. 1a – N. 1027190-161/CR. – Si ramenti ai dipendenti uffici che per la spedizione dei pacchi contenenti generi alimentari tesserati o comunque vincolati, occorre la presentazione, da parte dei mittenti, della bolletta di accompagnamento od altro documento rilasciato dalle competenti autorità annonarie (Sezione provinciale commercianti, Sezione provinciale alimentazione, Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli, ecc.) da unirsi al bollettino di spedizione.

(Foglio d'Ordini n. 98 del 17 agosto 1943)

DIREZIONE PROV. P.T. DI TARANTO - I REP. - CIRC.N.20 del 30-11-1943
SERVIZIO POSTALE.

La Sup. Direz. Generale ha disposto che i francobolli speciali per il servizio pacchi siano ritenuti validi per affrancare corrispondenza, purche` risultino integri e completi nella prima e seconda parte di ogni francobollo. Pertanto i detti francobolli dovranno essere ammessi alla libera vendita al pubblico non appena si verifichi in ciascun dipendente Ufficio l'esaurimento degli attuali comuni francobolli.